



COMUNE DI URAS

Provincia di Oristano

Via Eleonora D'Arborea, 86 – 09099 - Uras (OR) Italia

Tel. 0783 87891 - Fax 0783 89423

ufficiale www.comune.uras.or.it

E-Mail PEC: protocollo@pec.comune.uras.or.it

BANDO DI CONCORSO

PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI URAS

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Vista:

- la L.R. 6 aprile 1989, n.13 *“Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni e integrazioni*, e ss.mm.ii;
- la deliberazione di G.C. n. 94 del 05.10.2022, avente ad oggetto *“Bando di concorso 2022 per l'aggiornamento della graduatoria generale valevole ai fini dell'assegnazione in concessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Indirizzi al Responsabile del Settore Amministrativo”*;
- la propria determinazione n. 319 del 10.10.2022;

RENDE NOTO

Art. 1 - INDIZIONE DEL BANDO DI CONCORSO

E' indetto, ai sensi degli artt. 4 e 12 della L.R. 6 Aprile 1989, n° 13, e successive modificazioni e integrazioni, il **Bando di Concorso, per la formazione di una graduatoria generale e sub graduatoria, valevole ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ubicati nel territorio del Comune di Uras;**

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale, anche su proposta dei comuni localizzatori, di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 14 della L.R. 6 Aprile 1989, n° 13 per far fronte a situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine od altre motivate esigenze di particolare rilevanza di gravità;

Anche per l'assegnazione degli alloggi riservati devono sussistere i prescritti requisiti di carattere generale, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, di durata comunque non eccedente gli anni due.

Art. 2 - REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al bando di concorso tutti i soggetti che posseggono i **seguenti requisiti**:

- a) **Cittadinanza Italiana o di uno Stato dell'Unione Europea**; il diritto si estende ai cittadini stranieri extraeuropei che siano in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno di cui all'art. 40 del D. Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D. L. n. 113/2018 (c.d. Decreto Salvini) e risiedano da almeno cinque anni nel Comune di Uras. I cittadini extra europei concorrono all'assegnazione degli alloggi in condizioni di parità con i cittadini europei, ma otterranno l'assegnazione degli alloggi se in posizione utile di graduatoria, solo ed esclusivamente fino al raggiungimento del limite del 10% degli alloggi disponibili.
- b) **Residenza anagrafica o attività lavorativa** esclusiva o principale nel Comune di Uras salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati (così come intesi ai sensi della L.R. 15 gennaio 1991 n. 7 art. 2 lett. a) - (Vedasi Nota 1)¹ per i quali è ammessa la partecipazione così come previsto dall'art. 2 c. 1 lett. b) della L.R. n. 13/89. Per attività lavorativa principale si intende l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale;
- c) **Non titolarità di diritti di proprietà**, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Uras.
E 'considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 2

¹ *Ai sensi della L.R. 15 gennaio 1991 n. 7 art. 2, sono considerati Sardi emigrati:*

- *coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;*
- *i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana;*

comma 1 lett. c) L.R. 13/89:

- non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da una o due persone;
- non inferiore a 60 mq per 3 – 4 persone;
- non inferiore a 75 mq per 5 persone;
- non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre;

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone e quello di 1 vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo familiare composto da una persona;

d) Non titolarità di diritti di cui al punto c) su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della L. n. 392/78, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale di assegnazione, ovvero nel comune di Uras. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla stessa legge n. 392/78, con l'applicazione dei seguenti parametri:

1. Superficie corrispondente allo standard abitativo regionale;
2. Tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3; parametro 1.05;
3. Classe demografica del Comune di Uras: qualora trattasi di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,80;
4. Coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;
5. Coefficiente di zona edificata periferica corrispondente a 1,00 per tutti i Comuni;
6. Coefficiente di vetustà pari al 20 anni, da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente;
7. Coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00;

e) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

- f) **Reddito annuo complessivo del nucleo familiare** (Vedasi Nota 2)² – di cui all’art. 2 comma 1, lett. f) della L.R. 13/89 - non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell’art. 21 della legge 05/08/1978, n° 457 e ss.mm.ii., pari attualmente a **€ 14.573,00**, (Deliberazione Giunta Regionale n. 7/34 del 26.02.2021) salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando.

Per reddito complessivo di riferimento si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, come risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2021 o comunque dall’ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, e da tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse. Il reddito complessivo deve essere diminuito di un importo pari a € 516,46 per ogni figlio a carico. Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell’aliquota per ogni figlio che risulti a carico, sono calcolati nella misura del 60%;

- g) **non aver ceduto in tutto o in parte**, fuori dei casi previsti dalla legge, l’eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice.
- h) **Non occupare**, senza le autorizzazioni previste, un alloggio di ERP;
- i) **Non avere occupato senza le autorizzazioni previste, un alloggio di ERP dopo il 28.05.2014** anche se successivamente rilasciato nella disponibilità dell’ente gestore. I soggetti che hanno occupato abusivamente un alloggio ERP non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell’occupazione abusiva. L’occupazione senza titolo di un qualsiasi immobile o di un alloggio di ERP in vigenza del presente bando e della successiva

2

*Per **nucleo familiare** si intende la famiglia costituita da coniugi o dai soggetti di cui all’art. 1 comma 2 della L. 20 maggio 2016 n. 76 (c.d. Legge Cirinnà), dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, anche ai sensi della L. 76/2016, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e tale circostanza sia comprovata dalle risultanze anagrafiche. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza, ai fini dell’inclusione economica e giuridica del nucleo familiare, deve risultare instaurata da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso, ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati ed essere comprovata dalle risultanze anagrafiche (art. 46 D.P.R. 445/2000 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione). In caso di genitori separati i cui figli siano affidati con pronuncia del Tribunale ad un solo genitore, si intenderanno facenti parte del nucleo familiare di quest’ultimo. Nel caso in cui i figli siano stati assegnati ad entrambi, si intendono parte del nucleo familiare nel quale risultano inclusi da certificazione anagrafica. In presenza di figli di uno solo dei coniugi o dei conviventi a cui sono affidati con sentenza di separazione o di divorzio del Tribunale, essi si ritengono facenti parte del nucleo familiare.*

graduatoria comporterà l'esclusione dalla stessa;

I Requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere **c) – d) – e) – g) – h) – i)**, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art.23 della legge n. 13/1989 per quanto riguarda quello relativo al reddito.

Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale di cui al presente articolo. Tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni, mediante la sottoscrizione congiunta del modulo di domanda.

Art. 3 - GRADUATORIA GENERALE

La graduatoria generale di assegnazione degli alloggi è formata, come stabilito dall'art.9 della L.R. n.13/89, sulla base dei punteggi attribuiti in dipendenza delle **condizioni soggettive ed oggettive** dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo.

Art. 4 – SUB-GRADUATORIA

Gli appartenenti alle particolari categorie di concorrenti individuate ai punti a.3) e a.4), art. 9 della L.R. n. 13/89, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente vengono rispettivamente collocati d'ufficio in distinte sub-graduatorie con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei prioritari beneficiari della quota di alloggi di superficie minima, non superiore a mq. 45, da ripartirsi fra tali due categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale del 10 % degli alloggi minimi realizzati.

Identica procedura è seguita per i nuclei familiari con presenza di handicappati di cui al punto a. 5) dello stesso sopra citato articolo 9 LR n. 13/1989, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.384.

Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei precedenti commi e non assegnati alle categorie particolari cui sono prioritariamente destinati saranno assegnati secondo le graduatorie generali.

Art. 5 – CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi E.R.P. è stabilito dalla L.R. 06.04.1989 n. 13 come modificata dalla L.R. 28.04.1990 n. 14 e dalla L.R. 5 luglio 2000 n. 7, e ss.mm.ii. In attuazione della normativa, per il calcolo dei canoni si considerano il reddito complessivo riferito al nucleo familiare degli assegnatari e i caratteri oggettivi degli alloggi, risultanti dalla superficie convenzionale, dal costo base e dai coefficienti correttivi (fondati sul tipo, sulla classe demografica dei Comuni, sull'ubicazione, il livello di piano, la vetustà e lo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile).

Art. 4 – ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

La graduatoria generale di assegnazione degli alloggi è formata sulla base dei punteggi così attribuite:

Condizioni soggettive (massimo 8 punti)

	Condizioni soggettive	Punteggio
1)	Reddito pro-capite del nucleo familiare , determinato con le modalità di cui all'art.21 della legge 5 agosto 1978, n.457, e successive modificazioni e integrazioni (Deliberazione Giunta Regionale n. 7/34 del 26.02.2021 fatte salve variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando): a. non superiore a € 1.585,00 annue per persona b. non superiore a € 2642.00 annue per persona	2 1
2)	Nuclei familiari composti da 5 unità e oltre.	1
3)	Anziani: richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico. <i>N.B.: Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto 6</i>	1
4)	Giovani coppie: famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno, purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, ovvero occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata <i>N.B.: Questo punteggio è attribuibile purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.</i> <i>N.B.: Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto 6</i>	1
5)	Invalidi e portatori di handicap: presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazione di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti (da certificare), che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa: a. da 1/3 a 2/3 (invalidi) b. superiore a 2/3 (portatori di handicap). <i>N.B.: I punteggi non sono cumulabili tra loro</i>	2 3
6)	Emigrati e Profughi: nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la residenza o che siano rientrati da non più di 12 mesi alla data di pubblicazione del bando. <i>N.B.: Il punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti 3) e 4)</i>	2

b) Condizioni oggettive (massimo 10 punti)

	Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando, dovute a:	Punteggio
--	--	------------------

1)	<p>Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari), ovvero in alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica.</p> <p><i>N.B.: Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui al punto 1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.</i></p> <p><i>Il punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti 3) e 5).</i></p>	4
2)	<p>Coabitazione nello stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità (condizione grave).</p> <p><i>N.B.:Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto 4) e 5)</i></p>	2
3)	<p>Abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi.</p> <p><i>N.B.:Il punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui al punto 1) e 5).</i></p>	2
4)	<p>Situazione di disagio abitativo esistente alla data di pubblicazione del bando, in particolare, abitazione in alloggio sovraffollato:</p> <p>a) da due persone a vano utile; b) da tre persone a vano utile; c) da quattro persone a vano utile.</p> <p><i>Ai fini di tale calcolo si deve dividere il numero dei componenti del nucleo familiare per il numero dei vani utili indicati nel verbale ASL; il numero risultante verrà arrotondato all'unità superiore.</i></p> <p><i>Il suddetto punteggio è attribuito solo in misura di 0,50 al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'art. 2, punto c) della L.R. 13/89, se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della domanda, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nella graduatoria e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato.</i></p> <p><i>N.B.:Il punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui al punto 2) e 5).</i></p>	2 3 4
5)	<p>Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempimento contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio.</p> <p><i>N.B.: Il punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui al punto 1), 2), 3) e 4) ovvero non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.</i></p>	4

Art. 5 -MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il modello di domanda e il relativo bando sono disponibili presso l'ufficio Segreteria del Comune di Uras nei giorni e orari di apertura al pubblico, ovvero presso l'Azienda Regionale Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) di Oristano, Via Tempio n°11. Il Bando e l'intera modulistica è, altresì, scaricabile dal sito istituzionale del Comune <https://www.comune.uras.or.it/>

Le domande **redatte esclusivamente sugli appositi moduli, devono essere munite di marca da bollo dell'importo di € 16,00** e debitamente compilate, firmate e corredate dall'intera documentazione richiesta, dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Uras, via Eleonora D'Arborea n. 86, cap 09099 Uras.

Modalità di consegna delle domande

Le domande possono essere:

- **consegnate a mano**, in busta chiusa ove va riportata la seguente dicitura: **“DOMANDDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE”**, all’ufficio protocollo del Comune di Uras – Via Eleonora d’Arborea, n. 86, aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari:
Mattina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13:00
Pomeriggio: il martedì dalle ore 16,00 alle ore 17:30
- **spedite a mezzo posta**, mediante raccomandata A/R. Sulla busta andrà riportata la seguente dicitura **“DOMANDDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE”**. In tal caso farà fede la data del timbro dell’ufficio postale di spedizione. Verranno però **ESCLUSE** tutte le domande che, seppure spedite a mezzo posta entro i termini di presentazione stabiliti nel bando, non perverranno all’ufficio protocollo comunale entro i dieci giorni successivi alla data di scadenza di tali termini.
- Trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.uras.or.it indicando nell’oggetto la dicitura: **“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE”**.

Nel caso di trasmissione via PEC la domanda sarà valida:

- Se sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
- Ovvero, mediante scansione dell’originale del modulo di domanda debitamente sottoscritto dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare maggiorenni, unitamente alla scansione del documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive la domanda. Il modulo di domanda e tutti i documenti allegati dovranno essere prodotti in formato PDF non modificabile.
- **NOTA:** Nel caso di trasmissione della domanda via PEC, **deve essere utilizzata la "marca da bollo virtuale". Non si potrà quindi scansionare la domanda con apposta la marca da bollo cartacea ed inviarla per PEC.** Ciò secondo quanto previsto dal Provvedimento del 19 settembre 2014 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate "Modalità di pagamento in via telematica dell’imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica ai sensi dell’art. 1, comma 596, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013", relativa alle modalità di adempimento agli obblighi di bollo per le istanze da inviare a mezzo PEC.

L’Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione delle istanze

Art. 6 – TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

- per i residenti in Italia **entro e non oltre 30 giorni** dalla data di pubblicazione del relativo avviso di bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.)
- per i residenti nell'area europea **entro e non oltre 60 giorni** dalla data di pubblicazione del relativo avviso di bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.)
- per i residenti in Paesi extraeuropei **entro e non oltre 90 giorni** dalla data di pubblicazione del relativo avviso di bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.)

Nel caso in cui il giorno ultimo di presentazione della domanda (30°, 60°, 90°) dovesse cadere in giorno non lavorativo e/o festivo, la scadenza si intenderà prorogata al primo giorno lavorativo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento delle istanze dovute ad eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi o caso fortuito o forza maggiore.

Si precisa, inoltre, che **le domande non potranno essere presentate prima della data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.**

Art. 7 – CONTENUTO E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda di partecipazione al concorso è predisposta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella quale il concorrente esplicitamente dichiara che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti familiari, i requisiti di carattere generale prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 2 del presente bando.

A tal fine **la domanda deve essere sottoscritta, congiuntamente, dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, pena l'inammissibilità della domanda.** Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei suddetti sottoscrittori (a pena di nullità della domanda). Inoltre, bisognerà esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D.lgs. n. 163/2003 come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. lgs. N. 101/2018, che saranno utilizzati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria.

Documenti da allegare alla domanda

Per i richiedenti con requisiti specifici e/o aggiuntivi, oltre alla documentazione richiesta per la generalità dei richiedenti, il possesso di tali requisiti deve essere comprovata con apposita dichiarazione in autocertificazione o allegando adeguata documentazione secondo le indicazioni di seguito riportate:

A) Per i CITTADINI EXTRA COMUNITARI:

- copia conforme di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno almeno biennale (art. 40, comma 6 D. Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D. L. n. 113/2018) e/o di svolgere regolare attività di lavoro subordinato o autonomo

B) Per gli EMIGRATI:

- copia conforme del certificato dell'autorità consolare e certificato storico di residenza oppure dichiarazione sostitutiva di stato di emigrato

C) Per i PROFUGHI

- copia conforme del certificato rilasciato dalla Prefettura attestante lo stato di profugo

D) Per i PORTATORI DI HANDICAP E INVALIDI:

- copia del certificato attestante l'handicap e l'invalidità rilasciato dalla competente Autorità sanitaria

E) Per le FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE/GIOVANI COPPIE:

- **costituitesi entro due anni dalla data di presentazione della domanda:** certificato di matrimonio oppure dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia storico con l'indicazione della data del matrimonio e, nel caso di non residenti nel Comune di Uras, l'indicazione del Comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio;
- **previsione di costituzione entro un anno dalla data della domanda:** autocertificazione della volontà di costituire un nuovo nucleo familiare entro n. 1 anno;
In entrambi i casi di cui al presente punto **e)**, dovrà essere presentata idonea documentazione atta a dimostrare che il richiedente vive in coabitazione, anche con la famiglia di origine, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non possedere alcuna sistemazione abitativa adeguata.

Nel caso la costituzione del nucleo familiare non si realizzi nei termini indicati, il relativo punteggio assegnato sarà revocato con successivo riesame della domanda e verifica del persistere dei requisiti di ammissione e/o rettifica del punteggio assegnato.

F) CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO SOTTO L'ASPETTO IGIENICO-SANITARIO:

- certificato della ASL in originale o copia conforme, contenente la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l'alloggio e le sue condizioni igienico-sanitarie e statico-strutturali;
- provvedimento dell'autorità competente attestante che trattasi di alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica;

G) SFRATTO (non autocertificabile):

- copia del provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempimento contrattuale, del verbale di conciliazione giudiziaria che non siano ancora stati eseguiti alla data del bando.

H) RILASCIO DELL'ALLOGGIO:

- copia dell'ordinanza di sgombero non ancora eseguito alla data del bando, o del provvedimento di collocamento a riposo e dichiarazione del datore di lavoro di richiesta di rilascio alloggio di servizio.

I) SEPARAZIONE:

- copia della sentenza omologata di separazione.

L) ALTRO:

- ogni altro documento che il richiedente ritenga necessario produrre.

L'omessa presentazione anche di uno solo dei predetti documenti, comporterà il non riconoscimento del requisito e/o la non attribuzione del punteggio relativo.

La presentazione di domande incomplete comporterà l'esclusione, se non regolarizzate nei termini assegnati in sede di istruttoria.

Le dichiarazioni mendaci comportano l'esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l'applicazione della legge penale.

Art. 8 – ISTRUTTORIA, CONTROLLI, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, RICORSI.

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n° 445/2000 il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti. Ferme restando le denunce alle autorità competenti e le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o la falsità dei documenti presentati, il richiedente decade dal beneficio eventualmente ottenuto. I nominativi dei richiedenti assegnazione alloggio di ERP potranno essere inviati agli organi territoriali preposti ai controlli previsti dalle leggi vigenti.

Il Comune procederà:

- **all'istruttoria**, verificando la completezza e la regolarità della domanda e la presenza della documentazione richiesta;
- **alla verifica** della sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dal bando;
- **all'esclusione** delle domande incomplete e non debitamente regolarizzate;
- **all'attribuzione del punteggio** spettante in base alle condizioni soggettive e oggettive dichiarate e, nei casi richiesti, debitamente documentate;
- **alla formazione della graduatoria provvisoria**, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, ovvero degli eventuali motivi di esclusione, che sarà:
 - pubblicata per 30 giorni all'albo pretorio on-line comunale ai sensi di legge;
 - pubblicata presso la sede A.R.E.A. di Oristano.

Ai lavoratori emigrati sarà data notizia, mediante lettera raccomandata della pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita nella stessa.

Contro la graduatoria provvisoria gli interessati potranno presentare opposizione:

- entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione per i residenti in Italia;
- entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della raccomandata per i lavoratori emigrati all'estero.

Il ricorso presentato o pervenuto oltre il suddetto termine di 30 giorni, o di 60 giorni, sarà dichiarato inammissibile.

All'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Si avvisa però che non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente i documenti e i certificati che egli avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini del concorso.

Esaurito l'esame delle opposizioni ed effettuato (l'eventuale) sorteggio in pubblica seduta delle domande che abbiano conseguito il medesimo punteggio, verrà formulata la graduatoria definitiva.

La data del sorteggio sarà comunicata agli interessati, che hanno diritto ad assistervi, con almeno 10 giorni di anticipo.

La graduatoria definitiva, dopo l'approvazione con apposito atto dirigenziale, sarà pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituirà provvedimento definitivo, restando valida fino alla pubblicazione di una nuova graduatoria. Contro il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna nelle forme e nei termini di cui al D.lgs. 104/2010.

La graduatoria definitiva potrà essere modificata qualora il Comune accerti la sopravvenuta mancanza di alcuno dei requisiti richiesti per l'assegnazione o la non veridicità delle dichiarazioni circa le condizioni di priorità a suo tempo poste a base della collocazione in graduatoria.

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata come segue:

- All'aggiornamento delle graduatorie viene provveduto – per le assegnazioni di tutte le abitazioni che dovessero nel frattempo venire costruite o rendersi comunque disponibili – con cadenza almeno biennale e comunque entro i due mesi dalla data di approvazione della deliberazione regionale di localizzazione dei programmi costruttivi, mediante bandi di concorso integrativi;
- A tali bandi possono partecipare sia coloro che, già iscritti in graduatoria, abbiano maturato condizioni atte a modificare tale pregresso ordine di iscrizione, sia i nuovi aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- I soggetti iscritti nella graduatoria definitiva sono in ogni caso tenuti a rinnovare, a pena di decadenza, ogni quattro anni, negli appositi moduli, la domanda di mantenimento della pregressa iscrizione nelle graduatorie definitive dichiarando la permanenza dei precedenti requisiti e condizioni.

Art. 9 - DISPONIBILITA' IMMOBILIARE

Si specifica che:

- saranno assegnati in base alla graduatoria di cui alla presente procedura eventuali ulteriori alloggi che si dovessero rendere disponibili (a seguito di nuove costruzioni e/o cessata locazione) nel periodo di validità della stessa graduatoria.
- il numero degli alloggi potrà subire delle variazioni in relazione all'eventuale rilascio di alloggi già assegnati;

Si fa presente che qualora nel corso dell'espletamento del presente Bando dovessero rendersi disponibili ulteriori alloggi, questi saranno assegnati all'esito della presente procedura.

Fino all'approvazione della graduatoria definitiva e delle relative sub graduatorie, gli alloggi verranno assegnati, in presenza di condizioni oggettive gravi o molto gravi, sulla base della graduatoria in corso di formulazione.

Art. – 10 STANDARD E MODALITA' DI SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI.

Gli alloggi di nuova edificazione e quelli che dovessero rendersi disponibili nel Comune di Uras saranno assegnati secondo l'ordine in graduatoria e sulla base della corrispondenza tra tipologia di alloggio e numero di componenti il nucleo familiare, evitando, per quanto possibile, eccedenze superficiali rispetto agli standard abitativi regionali.

Assegnazioni in deroga saranno tuttavia ammesse qualora le caratteristiche dei nuclei familiari dei concorrenti e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio congiunto del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

Art. 8 - NORMA FINALE

Il presente Bando, finalizzato alla formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e affisso per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Uras e nel sito istituzionale <https://www.comune.uras.or.it/>

Al medesimo Bando verrà assicurata ampia pubblicità attraverso:

- Affissione di manifesti;
- Affissione nella sede di Oristano dell'Agenzia Regionale per l'Edilizia Abitativa;
- Sul sito istituzionale della Regione Sardegna all'indirizzo www.regione.sardegna.it
- Pubblicazione di avviso sui quotidiani di maggiore diffusione regionale;
- Trasmissione copia bando di concorso alle organizzazioni sindacali territoriali;
- Trasmissione copia bando di concorso alle rappresentanze consolari e diplomatiche all'estero più rappresentative.

Art. 11- -TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

Il Comune di Uras, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti.

I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli art. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.

I dati conferiti saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli art. 15 e ss. RGDP. Apposita istanza è presentata al

Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP) individuata nella Dott.ssa Nadia Corà. I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Tel. **0302531939** ; Email: info@entionline.it , PEC soluzione@legalmail.it.

Art. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n°241/90 e ss.mm.ii. si comunica che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Regina Cicu.

Art. 13 – NORME FINALI.

Per quanto non espressamente previsto e regolato nel presente Bando, si rimanda alle disposizioni di cui alla L.R. n° 13/1989 e ss.mm.ii., nonché alla normativa vigente in materia.

PER ULTERIORI CHIARIMENTI RIVOLGERSI A:

Ufficio Segreteria – 1° piano Municipio – Via Eleonora d'Arborea n.86 – Tel. 0783/8789211

Responsabile Procedimento: Dott.ssa Regina Cicu

Aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari

Mattina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13:00

Pomeriggio: il martedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Regina Cicu